



Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Corso di Porta Vittoria 27

20122 Milano (MI)

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

infrastrutture@arera.it

P.c. On.le Davide Crippa Sottosegretario MISE

segreteria.crippa@mise.gov.it

Osservazioni su DCO 512/2018/R/gas

Il documento delinea un inconsueto e sostanziale anticipo della riforma del regime di conferimento della capacità di trasporto di cui al DCO 114/2018 - che a quanto ci risulta venga posticipato al 01/10/2020 - che riteniamo invece debba essere presa esclusivamente in considerazione successivamente all'entrata in vigore della riforma della fine del regime di maggior tutela e quindi non prima del 1 ottobre 2020.

Ancora più non coerente risulta il tentativo, di inserire provvedimenti su specifici segmenti di mercato, come si prevede nel DCO 512/2018, che di fatto anticipa gli effetti del nuovo regime di conferimento della capacità di trasporto di cui al DCO 114/2018. Uno su tutti, il proposto accorpamento delle tariffe *CPu* e *CRr*. Da un punto di vista regolatorio europeo, notiamo che la Commissione Europea ha emanato la prima versione dell'armonizzazione dei meccanismi di allocazione della capacità nel 2013 con il Regolamento UE 984/2013 (prima versione del CAM Network Code), mentre a livello tariffario è intervenuta ben quattro anni dopo, con il Regolamento UE 2017/460 (TAR Network Code).

Riteniamo che le modifiche di cui sopra siano lungi dal garantire gli interessi dei consumatori, poiché richiederebbero investimenti ingiustificabili in persone e sistemi da parte di tutte le società coinvolte nella filiera gas. D'altra parte, gli shippers indipendenti non avrebbero più interesse a garantire, come avvenuto fino ad oggi, liquidità e concorrenzialità nel mercato degli approvvigionamenti (se l'obiettivo è un oligopolio nel mercato dei grossisti sarebbe più onesto dirlo chiaramente) con danni ingenti a carico dei consumatori.

I costi ed i rischi prospettati si rifletterebbero direttamente sui prezzi applicati ai consumatori. E di questo sembrerebbe che l'ARERA non tenga debitamente conto, perché le proposte avanzate negli ultimi anni hanno solamente contribuito ad assottigliare il mercato PSV in termini di partecipanti e a non valorizzare asset statali come gli stoccaggi (unici in Europa ad avere un profilo di erogazione regolato), trasporti (l'Italia paga più di Germania e UK messe insieme sui punti di entry, guardando solo i costi fissi, senza tener conto dei variabili).

Notiamo che ARERA si avvale di tempi per le riforme, non tenendo debitamente in conto del fatto che normalmente i contratti di fornitura stipulati dai soggetti della filiera a monte dei consumatori sono annuali o biennali, insistono sull'anno termico e vengono di solito stipulati tra gennaio e maggio. Nel 512/2018 il provvedimento sulle tariffe è previsto per maggio 2019 partenza gennaio 2020, un timing non correlato alle esigenze di mercato. Chi paga l'incertezza data da contrattualistica e pricing e tutti i rischi connessi, è sempre il consumatore.

Un altro punto critico, sempre in riferimento al DCO 512, è la mancata certezza su chi debba pagare i corrispettivi di capacità fissa e variabile da e verso gli stoccaggi: le imprese dello stoccaggio, che recuperano il costo con la CRV_{OS}, o gli utenti dello stoccaggio. La mancata applicazione della delibera 64/2017/R/GAS non solo ai corrispettivi fissi ma anche a quelli variabili porterebbe ad uno svantaggio competitivo dello stoccaggio, con impatti fortissimi e immediati sulla sicurezza del sistema.

Risulterebbe che lo stoccaggio italiano è l'unico in Europa che non prevede la possibilità di mettere completamente a pegno il gas verso le banche: introdurre questa modifica contrattuale di semplice attuazione permetterebbe alle imprese di risparmiare sui costi finanziari delle linee di finanziamento stoccaggio. Ad es. sullo spazio stoccaggio attuale con i prezzi attuali, l'1% di risparmio equivale a circa 30Mio EUR/anno. Queste riforme sono a basso costo e generano risparmi enormi e immediati, oltre ad aumentare il numero di partecipanti alle aste stoccaggio, la sicurezza e la liquidità del sistema. Il tutto andrebbe a vantaggio dei consumatori, diversamente da quanto previsto nel DCO 512/2018, che porrebbe determinare un ulteriore aumento dei prezzi applicati ai consumatori finali.

Luigi Gabriele

Editor di Consumerismo.it – blog indipendente sui consumi

Roma lì 17 dicembre 2018